In data **19 luglio 2016** alle ore **9.00** nella sala del Consiglio della sede municipale del Comune di Rubiera, a seguito della convocazione effettuata con nota **n° 11142/01-10 dell'11 luglio 2016**, si sono incontrate le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale.

Sono presenti:

Delegazione di parte pubblica	Sì/No
Dott.ssa Caterina Amorini – Segretario generale – Presidente	Sì
Delegazione di parte sindacale	Sì/No
Natalina Albertini – RSU	Sì
Alessia Caffagni – RSU	No
Anna Rinaldi – RSU	Sì
Claudio Varani – RSU	Sì
Nicola Zottoli – RSU	Sì
FP CGIL – Paolo Consolini	Sì
UIL FPL –	No
CISL FP –	No
DICCAP -	No
CSA Regioni e autonomie locali –	No

PREMESSO CHE

- 1. in data 11 aprile 2013 le parti hanno sottoscritto il Contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2013-2015;
- 2. in data 17 maggio 2016 è stata siglata la preintesa del presente contratto;
- 3. il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole con verbale n. 27 del 23 maggio 2016, agli atti comunali al n. 0008018/01-10 di protocollo del 24 maggio 2016;
- 4. la Giunta comunale con la deliberazione n. 103 del 31 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva;

SI STIPULA L'ALLEGATO CONTRATTO

Delegazione di parte pubblica		
Dott.ssa Caterina Amorini – Presidente	firmato	
Delegazione di parte sindacale		
RSU – Natalina Albertini	firmato	
RSU – Alessia Caffagni		
RSU – Anna Rinaldi	firmato	
RSU – Claudio Varani	firmato	
RSU – Nicola Zottoli	firmato	
FP CGIL – Paolo Consolini	firmato	
UIL FPL –		
CISL FP –		
DICCAP -		
CSA Regioni e autonomie locali –		

Testo firmato pag. 1 di 3

OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO RELATIVO AI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 93, COMMI DA 7-BIS A 7-QUATER DEL D.LGS. 163/2006

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Contratto ha per oggetto la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del d.lgs. 163/2006.

Articolo 2 - Quota di fondo da stanziare

- 1. Fermo restando il limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, il regolamento determinerà la percentuale effettiva da stanziare, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, secondo i seguenti criteri:
- a) entità dell'opera: la percentuale della somma da stanziare è inversamente proporzionale all'entità dell'opera da realizzare; lo scaglione iniziale contiene le opere e i lavoro fino a 500.000,00 euro e lo scaglione finale le opere e i lavori di importo superiore a 5.000.000,00 di euro; saranno definiti almeno cinque scaglioni di importo;
- b) complessità dell'opera: la percentuale della somma da stanziare è direttamente proporzionale alla complessità dell'opera da realizzare; il regolamento individuerà i parametri descrittivi per definire la complessità dell'opera o lavoro, in correlazione alle disposizioni del d.lgs. 163/2006 e del d.p.r. 207/2010.
- 2. Il parametro riferito all'entità dell'opera (PE) è compreso tra 1,00 e 0,80.
- 3. Il parametro riferito alla complessità dell'opera (PC) è compreso tra 1,10 e 0,85.
- 4. L'applicazione dei criteri, nel regolamento, sarà effettuata secondo la seguente formula: 2%*PE*PC = somma da stanziare

Articolo 3 - Riparto delle somme

- 1. L'80% della somma massima, determinata ai sensi dell'articolo 2, viene ripartita tra i soggetti indicati dal regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:
- a) l'incentivo totale è ripartito in due macro fasi:
- 1) progettuale (dal progetto preliminare al progetto esecutivo, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione);
- 2) esecutiva (dal verbale di inizio lavori al collaudo, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione);
- b) al riparto dell'incentivo compartecipano tutti i soggetti che intervengono nella fase di progettazione, direzione lavori e collaudo, redigendo e firmando i relativi elaborati tecnici; concorrono, altresì, al riparto i loro collaboratori che, pur non firmando il progetto, partecipano, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione; potranno essere incentivati anche soggetti appartenenti alle stazioni appaltanti/centrali di committenza che si occupano degli appalti;
- c) il regolamento individua le percentuali minime e massime di incentivo, spettanti per lo svolgimento di ogni singola attività contenuta nelle due macro fasi (progettazione preliminare, progettazione definitiva, ecc.);
- d) spetta al dirigente/responsabile, all'atto dell'avvio della progettazione preliminare, la definizione delle percentuali effettive, da applicare in relazione alla tipologia di opera.
- 2. Il dirigente/responsabile, nella definizione delle percentuali effettive, tiene conto:
- a) delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte ed eventualmente non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta; b) della complessità delle opere.

Testo firmato pag. 2 di 3

- 3. Il regolamento stabilisce, altresì, i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del d.p.r. 207/2010, depurato del ribasso d'asta offerto. In particolare, nel caso di mancato rispetto da parte dei dipendenti incaricati dei tempi previsti per le diverse fasi progettuali o esecutive, senza idonea giustificazione, il regolamento prevede una riduzione fino al 50% dell'incentivo spettante, fermo restando quanto previsto dal comma 4.
- 4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive dell'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, costituiscono economie.

Articolo 4 – Applicazione del regolamento

1. Il regolamento si applica alle attività espletate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016.

Testo firmato pag. 3 di 3